GESTIONE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ (AVVISI BONARI)

Aggiornata al 25.5.2021

Sostituisce la Scheda del 29.11.2017

L'attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali dei contribuenti può essere di tipo:

Automatico	Art. 36-bis, DPR 600/73 Art. 54-bis, DPR 633/72	Sulla base dei dati della dichiarazione e delle dichiarazioni precedenti, controllo versamenti in acconto o a saldo, riporto crediti, ecc.
Formale	Art. 36-ter, DPR 600/73	Riscontro dati indicati nella dichiarazione con i documenti. Tipicamente riguarda gli oneri, ma anche le ritenute subite, ecc.
Nel merito	Artt. 38, 39 e 41, DPR 600/73	Ulteriore attività, finalizzata al contrasto dell'evasione. Si tratta ad esempio dell'accertamento sintetico, analitico, induttivo, parziale, ecc.

In particolare, a seguito del **controllo automatizzato**, qualora siano riscontrati errori, la maggiore imposta da versare e/o le sanzioni, nonché gli eventuali interessi sono iscritti a ruolo con conseguente notifica della cartella di pagamento.

Art. 36-bis, DPR 600/73

Tuttavia, prima di notificare la cartella di pagamento, è previsto che il contribuente sia informato, mediante la c.d. **COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ (AVVISO BONARIO)** nella quale sono indicate sinteticamente le correzioni apportate in fase di liquidazione e le somme dovute, in modo che il contribuente possa chiarire la propria posizione con l'Agenzia delle Entrate prima dell'iscrizione a ruolo.

Art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/97

COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ

La comunicazione di irregolarità è inviata:

- al domicilio fiscale del contribuente mediante **raccomandata o PEC**. Questa modalità interessa sia i contribuenti che trasmettono in proprio le dichiarazioni, sia coloro che si avvalgono di un intermediario;
- all'intermediario, attraverso Entratel, qualora **nel frontespizio della dichiarazione** il contribuente e l'intermediario abbiano **barrato le specifiche caselle** denominate rispettivamente" *Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario"* e "*Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione*".

Nella comunicazione, oltre ai prospetti sintetici che evidenziano gli errori riscontrati e le variazioni operate dall'Agenzia Entrate, vengono indicati:

- la **maggior imposta** eventualmente dovuta;
- la **sanzione ridotta ad 1/3** di quella ordinaria generalmente del 30%, ossia pari al **10%**;
- gli **interessi**, calcolati al tasso del 3,5% annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento all'ultimo giorno del mese antecedente alla **"Data di elaborazione della comunicazione"**;
- l'avvertenza che il beneficio della sanzione ridotta è fruibile **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della comunicazione;
- il mod. F24 predeterminato che consente di versare le somme che scaturiscono dall'avviso.

Il termine di 30 giorni è **sospeso dal 1° agosto al 4 settembre**.

Art. 7-quater, comma 17, DL 193/16

ATTENZIONE

In caso di scelta per la ricezione dell'avviso bonario in via telematica, **i 30 giorni decorrono**, anziché dalla data di ricezione, **dopo 60 giorni** dalla **data in cui l'avviso bonario è stato reso disponibile all'intermediario in Entratel**.

Art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/97

Se il contribuente ritiene **corretta la liquidazione** dell'Agenzia Entrate, provvede a versare l'ammontare indicato nell'avviso bonario e **usufruisce della riduzione della sanzione**.
Se invece il contribuente ritiene **in tutto o in parte errato il contenuto della comunicazione**, potrà rivolgersi all'Agenzia Entrate (anche per il tramite dell'intermediario) e chiedere la correzione o l'annullamento dell'avviso bonario.

S.O. n. 121.4 RIPRODUZIONE VIETATA

ESITO COMUNICAZIONE IRREGOLARITÀ

LA COMUNICAZIONE È CORRETTA	LA COMUNICAZIONE È ANNULLATA	LA COMUNICAZIONE È MODIFICATA
Versamento entro: ▪ 30 gg da data ricezione contribuente ▪ 90 gg da data ricezione telematica intermediario	Viene emessa dall'Agenzia Entrate una **comunicazione di regolarità**	Dalla data della comunicazione definitiva decorrono 30 gg per il versamento delle somme dovute

RATEAZIONE

Le somme dovute in base agli avvisi bonari **possono essere rateizzate** in un:
- **massimo di 8 rate trimestrali**, di pari importo, se l'ammontare dovuto è **≤ 5.000 €**;
- **massimo di 20 rate trimestrali**, di pari importo, se l'ammontare dovuto è **> 5.000 €**.

In caso di rateazione la prima rata scade **entro 30 gg** dalla data di ricezione; le rate successive scadono alla **fine di ciascun trimestre successivo** (ESEMPIO I rata 15.9, II rata 31.12).

Art. 3-bis, D.Lgs. 462/97

Per effettuare il calcolo dei versamenti rateali è possibile utilizzare il calcolatore online sul sito dell'Agenzia Entrate al seguente indirizzo:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php

ed è necessario disporre dei seguenti dati:

Data ricevimento della comunicazione	Serve ad individuare la data di pagamento della prima rata che scade entro: ▪ 30 giorni dalla data di ricezione se la comunicazione è stata inviata direttamente al contribuente; ▪ 90 giorni dalla data in cui l'avviso è reso disponibile all'intermediario. Per il calcolo corretto della predetta data va selezionato nella sezione **Dati della comunicazione**, campo **Tipo comunicazione** del calcolatore on line dell'Agenzia Entrate se si tratta di comunicazione *"9001.... Raccomandata o via PEC"* o *"9001... Avviso telematico all'intermediario"*.
Data elaborazione comunicazione	Serve per il calcolo degli interessi sulle rate successive che decorrono dal primo giorno del 2° mese successivo alla data di elaborazione della comunicazione.
Numero codice atto	Serve per utilizzare il calcolatore online dell'Agenzia Entrate. È indicato nel modello F24 allegato all'avviso bonario.

È **causa di decadenza dalla rateazione** e di **applicazione della sanzione in misura piena** il pagamento di una rata successiva alla prima, dopo il termine previsto per la rata successiva. Fino a tale ultima data **è ammesso il ravvedimento operoso**.

Art. 3-bis, comma 3, D.Lgs. 462/97

LIEVE INADEMPIMENTO

Non si decade dalla rateazione in caso di **lieve inadempimento** derivante da:
- insufficiente versamento della rata inferiore al 3% della stessa e comunque ≤ a € 10.000
- **ritardo nel versamento della prima rata non superiore a 7 giorni.**

DEFINIZIONE AGEVOLATA EX DL 41/2021 (DECRETO SOSTEGNI)

Per i soggetti con **partita IVA attiva al 23.03.2021**, che hanno subìto una **riduzione del volume d'affari 2020 superiore al 30% del volume d'affari 2019**, è possibile definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate entro il:

Art. 5, DL 41/21

- **31.12.2020** e non inviate/spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita dall'art. 157, DL n. 34/2020, con riferimento alle **dichiarazioni relative al 2017**;
- **31.12.2021**, con riferimento alle **dichiarazioni relative al 2018**.

L'Agenzia delle Entrate **individua i soggetti beneficiari della definizione** e **invia agli stessi** tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l'importo "ridotto" di quanto dovuto.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali indicati nella proposta, **con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive**, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 462/97.

S.O. n. 121.4 RIPRODUZIONE VIETATA